



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2012, proposto dalla Casa di Cura Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Fazio, Emilio Castorina, domiciliato presso la Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;

***contro***

Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale 6;

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo, 5;

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Nuova Clinica Villa Rizzo S.r.l. non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*“- per quanto d’interesse, del decreto dell’Assessore regionale della Salute n. 1179 del 22.06.2011, pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 31 del 22.07.2011, concernente «Determinazione dell’aggregato di spesa regionale delle Case di cura accreditate di media e alta specialità, per l’anno 2011», con i relativi allegati;*

*“- dell’atto, definito «contratto di assegnazione del budget 2011», dell’8 agosto 2011, per mezzo del quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha provveduto, unilateralmente, ad assegnare alla Casa di Cura ricorrente il budget per l’anno 2011;*

*- di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale”.*

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l’istanza depositata il 6.11.2018 con la quale parte ricorrente espone che:

*- “... in altro (parallelo) giudizio, la medesima Casa di Cura ha proposto, innanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., ricorso giurisdizionale, nonché due successivi ricorsi per motivi aggiunti (reg. gen. n. 180/2018), con i quali ha impugnato gli atti assessoriali e aziendali concernenti la determinazione e l’assegnazione del budget per gli anni 2017 e 2018, fermi restando i tetti di spesa regionale e della Provincia di Siracusa fissati per il biennio”;*

*- questo T.A.R. con ordinanza n. 222/2018 resa nel predetto giudizio reg. n. 180/2018, ha “«rilevato che le censure non sono di agevole definizione e che alle esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente può essere data adeguata tutela mediante la celere fissazione dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso in esame congiuntamente a quelli connessi aventi RG n. 236 del 2010 e n. 468 del 2012» ed ha, altresì, ritenuto di demandare «alla ricorrente la valutazione dell’esigenza di un’integrazione del contraddittorio in vista della trattazione del merito»”;*

*- il Tribunale ha altresì disposto “la trattazione del merito del presente ricorso reg. gen. n. 468/2012, unitamente al (connesso) ricorso reg. gen. n. 236/2010, per la*

*seconda udienza pubblica del mese di marzo del 2019”;*

*- “la Casa di Cura ha già proceduto all’integrazione del contraddittorio nel giudizio reg. gen. n. 180/2018 mediante notifica del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti alle case di cura accreditate della Provincia di Siracusa”;*

*- “diversamente dal giudizio reg. gen. 180/2018, i soggetti controinteressati nel presente giudizio (reg. gen. n. 468/2012) potrebbero non essere facilmente individuati su tutto il territorio regionale siciliano e quindi, sussisterebbero - a sommo avviso di questa Difesa - i presupposti per procedere alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., secondo le modalità che codesto ecc.mo T.A.R. vorrà indicare”;*

RILEVATO che parte ricorrente chiede disporsi la *“notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo, secondo le modalità che vorrà indicare ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a.”;*

VISTI gli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. (notificazione per pubblici proclami e prescrizione delle relative modalità);

CONSIDERATO, altresì, che:

a) l’art. 52 c.p.a. prevede espressamente che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;*

b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, *“a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell’elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell’Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte”* (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016);

- che l’istanza in esame sottolinea fondatamente il fatto che i soggetti controinteressati nel presente giudizio *“potrebbero non essere facilmente*

*individuati su tutto il territorio regionale siciliano ...”;*

RITENUTO, pertanto, che vada autorizzata la pubblicazione, per sessanta giorni, di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet dell'Assessorato Regionale della Salute, dell'ASP di Siracusa e dell'ASP di Palermo, con contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che, tenuto conto della trattazione del merito del ricorso alla seconda udienza pubblica del mese di marzo del 2019, la parte dovrà provvedere al detto adempimento entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata non oltre il termine di giorni quaranta prima dell'udienza di cui sopra;

P.Q.M.

autorizza la ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nei modi e nei termini sopraprecisati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 14 novembre 2018.

**Il Presidente**  
**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO

